FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 14

Per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1968 effettuata durante l'esercizio 1957-58 in corrispondenza dell'estinzione dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1959, per effetto del rinnovo di cui all'art. 1 del presente decreto si provvedera' mediante stanziamenti di pari importo nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, mentre per l'esercizio 1958-59 si provvedera' con apposito stanziamento in bilancio. Alla spesa di allestimento dei nuovi titoli provvisori e definitivi ed alle altre spese, ivi compresi gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it